**SETTORE BIOGAS BIOMETANO**

**PROPOSTE DI EMENDAMENTO**

**Norme in materia di agricoltura circolare ed energia**

Posizioni condivise delle seguenti associazioni:

* Consorzio Italiano per l’Agricoltura Circolare
* Consorzio Monviso Agroenergia
* Federazione Italiana Produttori Energia Rinnovabile

Le proposte di emendamento sono articolate in tre pacchetti.

1. **Pacchetto reflui zootecnici**: misure per incentivare l’impiego dei reflui zootecnici nella digestione anaerobica in luogo delle colture dedicate
2. **Pacchetto flessibilità**: misure per consentire, senza oneri per lo Stato o per il sistema elettrico, l’erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica da parte del significativo parco installato biogas, bioliquidi e biomasse. Questi impianti possono operare in assetto flessibile ma sono oggi vincolati da alcune norme troppo rigide. Anche la flessibilità richiesta dal comma 524 della legge di bilancio per il 2020 non potrà trovare piena applicazione senza queste modifiche
3. **Sistema di incentivazione**: misure per consentire il mantenimento del parco installato di impianti rinnovabili
4. **Pacchetto biometano**: il settore agricolo non sta apportando il contributo atteso alla produzione di biometano. Questo è dovuto al meccanismo vigente di incentivazione che tratta, in sostanza, allo stesso modo i grandi impianti industriali (es. Da FORSU) e quelli agricoli di piccola taglia. Occorre migliorare il sistema a vantaggio degli impianti virtuosi da filiera agricola.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Testo vigente** | **Modifica** | **Motivazione** |
| **Incentivazione all’uso di reflui zootecnici negli impianti di digestione anaerobica** | | | |
| 1a | **LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 art.1 comma 954**  “954. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e **la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto**, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016 (…)”. | **Art. XX – Reflui zootecnici**  Alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 art.1 comma 954, dopo la frase “(..) e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie” inserire le parole **“, queste ultime**”. | Il testo norma le tipologie di matrici impiegabili negli impianti di biogas agricoli di piccola taglia annessi alle aziende agricole.  La formulazione della frase evidenziata si presta ad interpretazioni (quella letterale sarebbe: reflui (qualsiasi provenienza) e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici.  In pratica l’interpretazione assodata è che sia i reflui che le materie debbano provenire dall’azienda agricola realizzatrice, escludendo l’impiego dei reflui di terzi, ancorché vicini.  Questa formulazione penalizza, come detto, l’uso dei reflui, a vantaggio delle colture dedicate aziendali. Non potendo, infatti, impiegare i reflui di aziende prossime, si ricorre alle colture dedicate. Il risultato è, quindi, opposto rispetto a quello che si vuole ottenere.  La soluzione di ricorrere ad un Consorzio non è percorribile per piccoli impianti stante la complessità della soluzione da un punto di vista fiscale. Il Consorzio non può, inoltre essere IAP ai sensi del D.Lgs. 99/2004 e le linee guida GSE precisano che è proprio il soggetto realizzatore dell’impianto che deve essere proprietario delle matrici impiegate.  Lo stesso concetto dovrà essere confermato nel Decreto FER2. |
| 1b |  |  |  |
| **Introduzione di meccanismi di flessibilità nella produzione elettrica da fonti rinnovabili senza oneri per lo Stato o per il sistema elettrico** | | | |
| 2a |  | **Impianti FER operanti in assetto flessibile**  Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, nella maniera più ampia consentita dal quadro regolatorio.  Ai fini di consentire al parco installato di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili di operare in assetto flessibile erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale a decorrere dall’entrata in vigore del presente Decreto si applicano le seguenti norme:   1. Gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell’art. 3 comma 2) dello stesso Decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, ferma restante l’energia annua incentivabile nel limite dell’energia incentivata storica migliore. 2. Per consentire l’erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del DM 18/12/2008 che optino per l’incentivazione ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del Decreto, si applicano i meccanismi previsti dal DM 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all’articolo 19 del medesimo Decreto. L’incentivo viene, quindi, determinato secondo le modalità previste all’allegato 1 punto 2 del DM 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l’impianto sta beneficiando. 3. Per valorizzare l’autoconsumo aziendale l’incentivo determinato all’allegato 1 punto 2 del DM 23 giugno 2016 remunera l’energia lorda prodotta (come definita all’art. 2 comma 1 lettera i) del DM 6/7/2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06. 4. Per gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008, del DM 6 luglio 2012, del DM 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall’articolo 3 comma 6 del DM 18/12/2008, dall’articolo 7 comma 6 del DM 6/7/2012 e dall’art. 7 comma 6 del DM23/6/2016. 5. Gli impianti incentivati ai sensi del DM 6/7/2012 e del DM 23/6/2016 e s.m.i. possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le “soglie” che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d’Asta) senza incorrere nella decadenza dell’incentivo ferma restante l’energia annua incentivabile nel limite dell’energia incentivata storica migliore. | Valutare se proporre uno o più emendamenti.  Gli impianto biogas, bioliquidi e biomasse potrebbero operare in assetto flessibile, erogando potenze diverse durante il giorno in funzione delle esigenze della rete, contribuendo quindi a bilanciare la rete elettrica nazionale stessa. Ad oggi tale funzione non può essere svolta a causa di alcune rigidità normative che debbono essere eliminate. Le modifiche sono a costo nullo per lo Stato e per il sistema elettrico e comportano importanti benefici sia per la rete che per i produttori, che con remunerazioni per i servizi elettrici ancillari potrebbero ridurre il loro fabbisogno di incentivo.   1. Il limite di potenza di 1 MWe esclude, di fatto, dal sistema della flessibilità gli impianti prossimi a tale soglia (990, 998, 999 kWe), molto numerosi in Italia. Tali impianti potrebbero, al contrario, apportare il maggiore contributo al sistema. Il passaggio a meccanismo ad incentivo è oggi fortemente penalizzante e per questo motivo non viene attuato. 2. L’algoritmo di cui all’art. 19 del DM 6 Luglio 2012 è fortemente penalizzante per gli impianti DM 18 dicembre 2008, impedendo, di fatto la loro piena partecipazione al mercato dei servizi di flessibilità. 3. L’impianto normativo vigente (da ultimo la RED2) incentiva l’autoconsumo in sito dell’energia elettrica prodotta. L’autoconsumo sarà una strategia virtuosa di gestione degli impianti FER anche in futuro, specialmente in ambito agricolo. Occorre, quindi, eliminare ogni impedimento all’autoconsumo, incentivandolo in ogni modo. 4. Una singola possibilità di passaggio introduce rigidità nel sistema, bloccando gli operatori che intendono tentare la strada della flessibilità ma non lo fanno nell’impossibilità di retrocedere in caso di risultati non soddisfacenti. 5. La decadenza dall’incentivo, in caso di sforamento della soglia di potenza nominale installata con cui si ha avuto accesso agli incentivi, impedisce agli impianti FER di partecipare a meccanismi di flessibilità senza subire forti penalizzazioni. Considerando che molti impianti sono stati realizzati con potenza prossima alle soglie per ovvi motivi di convenienza, tale limite blocca la quasi totalità degli impianti FER post 2012. |
| 2b | **Legge 27 dicembre 2019, n.160 art. 1**  **524**. Agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, **entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007** e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, **con l’obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici**, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per ventiquattro ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull’energia elettrica prodotta con le modalità e alle condizioni di cui al comma 525. | **Proroga incentivi legge di bilancio 2020**  All’articolo 1 comma 524 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 le parole “con l’obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici” sono sostituite con “**con l’obbligo di utilizzo di almeno il 70% in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del DM 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso DM 23 giugno 2016**”. | L’obbligo di impiego di reflui zootecnici al 40% in peso rappresenta una criticità rilevante per alcuni territori nazionali nei quali la zootecnica non è sviluppata, ma che vedono la presenza di molti impianti.  L’obbligo di impiego di reflui zootecnici porterebbe, quindi, alla dismissione degli impianti oppure all’impiego di reflui provenienti da grande distanza, con pessimi risultati in termini di sostenibilità.  L’impiego, oltre ai reflui, di matrici sostenibili quali sottoprodotti o biomasse a basso impatto come definite dalla normativa vigente (es. Annex IX della Direttiva RED2) offrirebbe le necessarie garanzie di sostenibilità evitando la dismissione di un importante parco installato rinnovabile che potrebbe continuare ad offrire servizi di flessibilità alla rete nazionale. |

I seguenti emendamento non sono a costo zero per lo Stato o per il sistema elettrico. Rappresentano proposte importanti per il futuro del settore.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proroga del sistema di incentivazione** | | | |
| 3 |  | **Parco installato biogas in assetto flessibile**  Al comma 524 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 le parole “, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007” sono eliminate. | Ferma restante la facoltà dei Ministeri competenti di definire l’incentivo ai sensi del comma 525 della stessa legge, si ritiene corretto estendere le previsioni del comma 524 anche agli impianti entrati in esercizio ai sensi del DM 18 dicembre 2008 dopo il 31 dicembre 2008. Tali impianti andranno a scadenza a partire da fine 2023 e stanno già oggi operando nell’incertezza del futuro, anche rinunciando ad investimenti importanti in termini di efficienza energetica, tutela ambientale, ecc che non sarebbero ammortizzabili in un periodo di 3-5 anni. È quindi urgente offrire un quadro che garantisca almeno la possibilità di continuare ad esercire gli impianti. |
| **Incentivazione del Biometano da filiere agricole** | | | |
| 4a | **DM 2 marzo 2018 – Decreto Biometano 2**  Art. 6 comma 7  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le produzioni di biometano di cui al comma 1 realizzate da impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022, per un periodo massimo di 10 anni dalla data di decorrenza dell’incentivo. Successivamente a tale periodo, il produttore accede alle disposizioni previste all’articolo 5.  Art. 7 comma 5  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le produzioni di biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui al comma 1 realizzate da impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022, per un periodo massimo di 10 anni dalla data di decorrenza dell’incentivo.  Successivamente a tale periodo, il produttore accede alle disposizioni previste dal decreto 10 ottobre 2014. | **Impianti a biometano da filiera agricola**  Dopo il comma 7 dell’articolo 6 del DM 2 marzo 2018 inserire il seguente:  7bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino prevalentemente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di **15 anni dalla data di decorrenza dell’incentivo**. | Il sistema del biometano agricolo non è partito secondo le aspettative a seguito dell’approvazione del DM 2 marzo 2018. Questo è dovuto ad alcune concause ben note agli addetti ai lavori, alcune delle quali facilmente eliminabili con gli emendamenti proposti.  Per gli impianti agricoli di taglia più ridotta la garanzia del prezzo di ritiro del CIC (Certificato di Immissione in Consumo) per soli 10 anni rappresenta un ostacolo fortissimo alla bancabilità degli investimenti. A differenza del settore industriale e di quello dei rifiuti il settore agricolo opera in filiera corta ma con costi di acquisizione delle matrici maggiori, che impongono, alle condizioni attuali del CIC, tempi lunghi di ammortamento.  Per questo motivo l’efficacia del DM Biometano sul settore agricolo è stata fino ad oggi molto ridotta. |
| 4b | **DM 2 marzo 2018 – Decreto Biometano 2**  **Art. 6** | **Impianti a biometano da filiera agricola**  Dopo il comma 12 dell’art. 6 del DM 2 marzo 2018 inserire il seguente:  13. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino prevalentemente matrici **di cui alle parti A e B dell’Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche** derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di **un numero di CIC maggiorato del 20%**, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto. | Il valore attuale del CIC, se adeguato in contesti industriali e di trattamento rifiuti, non consente alle aziende agricole proponenti di ammortizzare gli investimenti. Per questo motivo il settore agricolo non ha apportato l’atteso contributo al sistema.  Occorre, quindi, aumentare il valore del CIC richiedendo, nel contempo, al produttore un maggiore impegno per la sostenibilità ambientale ed il valore “agricolo” dell’investimento al fine di creare una filiera nazionale del biometano agricolo virtuosa ed ambientalmente efficace. |
|  | **DM 2 marzo 2018 – Decreto Biometano 2**  **Art. 8 comma 2**  2. Il periodo di diritto al rilascio dei CIC per la produzione di biometano di cui al comma 1 è pari al periodo di diritto spettante ai nuovi impianti. Qualora l’impianto da riconvertire abbia terminato alla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito e successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 70% di quelli spettanti ai nuovi impianti. Successivamente si applicano le disposizioni previste all’articolo 5. | **Riconversione impianti a biometano agricoli**  Al termine del comma 2 dell’art. 8 del DM 2 marzo 2018 inserire: “Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell’art. 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all’ 80% di quelli spettanti ai nuovi impianti”. | Il taglio del 30% è eccessivo per gli impianti agricoli. Un taglio del 30%, pur con la maggiorazione del 20% di cui al comma 13 dell’art. 6 non consentirebbe una riconversione a moltissimi impianti. |
| 4c | **DM 2 marzo 2018 – Decreto Biometano 2**  **Art. 1 comma 10**  10. Il presente decreto si applica agli impianti di cui al comma 8, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 che vengano convertiti entro la stessa data, comunque relativamente al biometano nel limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del presente decreto di 1,1 miliardi di standard metri cubi all’anno (…). | **Impianti a biometano da filiera agricola**  I termini temporali di applicazione del DM 2 marzo 2018 fissati al 31/12/2022 **sono prorogati al 31/12/2027.** | Le problematiche relativa al COVID hanno ulteriormente complicato la realizzazione di impianti di biometano da filiera agricola. Le caratteristiche poco attrattive per il settore agricolo del meccanismo di incentivazione vigente hanno, inoltre, limitato la partecipazione al sistema da parte del settore stesso.  Una proroga al 2027 pare, quindi, essenziale se si vuole ottenere l’atteso contributo agricolo alla produzione di biocarburanti avanzati in linea con gli indirizzi comunitari in materia e con il nuovo green deal. |